



REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI FINALE LIGURE

SETTORE SICUREZZA URBANA E GESTIONE RISORSE UMANE

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 13.2.2018

INDICE

Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2	DEFINIZIONI	3
Art. 3	TIPOLOGIA DEGLI ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI	3
Art. 4	AUTORIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE, ESPOSIZIONE	3
Art. 5	RILASCIO DEL SEGNALE STRADALE	4
Art. 6	MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	4
Art. 7	FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	5
Art. 8	RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE	5
Art. 9	DURATA DELLA AUTORIZZAZIONE E REVOCA	6
Art. 10	DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL PASSO CARRABILE	6
Art. 11	PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'	6
Art. 12	PASSI CARRABILI TEMPORANEI	6
Art. 13	RINUNCIA AL PASSO CARRABILE	6
Art. 14	VARIAZIONI E SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE	7
Art. 15	SANZIONI	7
Art. 16	ENTRATA IN VIGORE	7

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di accessi, ad integrazione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada (dec.lgs. n. 285/1992) e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992).

ART. 2 – DEFINIZIONI

Si definiscono ACCESSI:

- le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
 - le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada d'uso pubblico.
- Si definisce PASSO CARRABILE l'accesso da un'area laterale privata, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area pubblica o privata ad uso pubblico.
- In ogni caso la realizzazione di posti auto su area privata in numero superiore a tre, dovrà prevedere accessi/uscite su area pubblica non superiori a due, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Edilizio in relazione alla realizzazione di box privati.

ART. 3 - TIPOLOGIA DEGLI ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI

Gli accessi, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "PASSI CARRABILI", "ACCESSI CARRABILI" o "A RASO".

Sono da considerarsi PASSI CARRABILI, come definiti dal comma 4 dell'art. 44 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507, quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovverosia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'immissione dei veicoli nella proprietà privata. La categoria dei "PASSI CARRABILI" ricomprende, pertanto, a titolo esemplificativo, quelli costituiti: dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso; dal semplice smusso del marciapiede; dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale; da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata; da una modifica del piano stradale; da un manufatto che occupa l'area pubblica; dall'interruzione del marciapiede; dall'interruzione di un'aiuola.

Sono "ACCESSI CARRABILI" O "A RASO" quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei PASSI CARRABILI sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico. Quindi nella categoria degli "ACCESSI CARRABILI" o "A RASO" sono da ricomprendere quelli: costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile; che si aprono direttamente su suolo pubblico; arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso; aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Sono passi carrabili anche gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita e manutenzione dei veicoli.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE, ESPOSIZIONE

La costruzione dei PASSI CARRABILI e degli ACCESSI CARRABILI e la trasformazione o variazione di quelli esistenti devono essere autorizzati dal Comune:

- sotto il profilo urbanistico edilizio su ogni tipo di strada sia all'interno che fuori dei centri

abitati;

- sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada su tutte le strade comunali sia all'interno che fuori dei centri abitati e per le strade Statali e Provinciali solamente per quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

I PASSI CARRABILI e gli ACCESSI CARRABILI relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati sotto il profilo urbanistico edilizio qualora previsti nei rispettivi permessi a costruire, denunce di inizio attività (D.I.A.) ecc.

I PASSI CARRABILI autorizzati dal Comune, sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada, devono essere individuati con l'apposito segnale indicante il numero e la data di rilascio dell'autorizzazione, come pure per gli ACCESSI CARRABILI per i quali sia stato richiesto l'apposito segnale.

Su qualsiasi tipo d'accesso non è ammessa l'apposizione di cartelli segnaletici che non siano autorizzati dal Comune, in quanto in contrasto con il Codice della Strada e quindi soggetti alla sanzione di cui all'art. 45 comma 1 e 7.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dalla Polizia Municipale nel rispetto delle vigenti normative urbanistico – edilizie, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 5 – RILASCIO DEL SEGNALE STRADALE

Senza la preventiva autorizzazione non possono essere stabiliti, ossia attivati, nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso privato. (ex art. 22 c.1 del C.d.S.).

Deve essere richiesto il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di Finale Ligure per l'apertura, la modificazione e la regolarizzazione dei passi carrabili. La richiesta deve essere presentata con le procedure previste dall'articolo 6 del presente regolamento.

Nel territorio del Comune di Finale Ligure, i passi carrabili che si immettono su strade comunali, salvo quanto previsto al successivo comma, devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Polizia Municipale, in conformità alle prescrizioni contenute nel Codice della Strada, nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e nel presente Regolamento.

Per i passi carrabili a raso (accessi carrabili), fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'apertura, è facoltativa la richiesta di rilascio del segnale regolamentare di passo carrabile. In assenza del segnale rilasciato dal Comune di Finale Ligure nella zona antistante il passo carrabile a raso non vige il divieto di sosta e la conseguente sanzione accessoria della rimozione.

Art. 6 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuovo passo carrabile l'interessato dovrà presentare, al competente ufficio comunale (Polizia Municipale), domanda in bollo corredata:

a) da planimetrie, in scala idonea (min. 1:100) ed adeguati elaborati dai quali dedurre i seguenti elementi:

- la larghezza dell'accesso/passo carrabile. Nel caso in cui la larghezza sia inferiore alla minima deve essere presentata adeguata motivazione;
- distanza dell'accesso/passo carrabile dalla più vicina intersezione;
- distanza dell'accesso/passo carrabile dalla più vicina curva e da ogni altro eventuale ostacolo che limiti la visibilità;
- esistenza o meno di manufatti su suolo pubblico e relative dimensioni (es

marciapiede, scivolo, tombinamento, ecc.);

- destinazione dell'accesso/passo carrabile (a servizio di civile abitazione, di impianto produttivo, di vendita e manutenzione veicoli, ecc.);
- titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito l'accesso/passo carrabile;
- l'esistenza o meno dell'arretamento ovvero del sistema di apertura automatizzata;
- larghezza complessiva della carreggiata nel tratto antistante il passo/accesso richiesto;

b) documentazione fotografica dello stato di fatto;

c) attestazione del versamento dovuto per le spese di sopralluogo, istruttoria e per il costo del cartello segnaletico da corrispondere al Comune di Finale Ligure secondo il tariffario vigente;

d) nulla osta del proprietario dell'immobile con assunzione di responsabilità in solido (in caso la domanda sia prodotta non dal proprietario ma da avente titolo);

e) benestare rilasciato dalla proprietà dell'area su cui affaccia il passo carrabile qualora diverso dal Comune (ad es.: condominio, Provincia, ecc.)

f) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Nel caso in cui per il rilascio dell'autorizzazione siano necessarie ulteriori opere e/o documentazione, l'ufficio ne dà notizia al richiedente. In tale caso la pratica resta sospesa fino alla comunicazione della loro effettuazione e/o acquisizione della documentazione mancante.

Al termine dell'istruttoria, con esito positivo, vengono rilasciati l'autorizzazione in bollo ed il relativo segnale di passo carrabile (se previsto o richiesto) nel quale sarà riportato il numero dell'autorizzazione e la data del rilascio da parte del competente ufficio.

Nel caso in cui dall'istruttoria vengano rilevate le condizioni per il non accoglimento della richiesta, l'ufficio ne dà notizia al richiedente attivando la procedura prevista dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il mancato accoglimento non dà diritto al richiedente ad ottenere il rimborso della somma versata per l'istruttoria.

ART. 7 FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento di autorizzazione è personale e deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico – amministrativo.

L'autorizzazione di PASSO CARRABILE dovrà indicare:

- la misura della larghezza del varco;
- l'obbligo dell'apposizione, in maniera ben visibile ed inequivocabile, a cura della persona autorizzata, dell'apposito segnale sull'ingresso del PASSO CARRABILE;
- l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale di passo carrabile, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile.

La superficie del PASSO CARRABILE viene calcolata dalla larghezza del passo per la profondità convenzionale di m. 1 lineare.

Le autorizzazioni di Passo Carrabile, alla stato attuale, sono esenti dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico così come stabilito dall'articolo 15 comma 1) lettera o) del vigente "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" del Comune di Finale Ligure.

In presenza del cartello di passo carrabile è vietata qualsiasi altra utilizzazione dell'area antistante l'accesso. Anche al titolare della concessione non è consentito occupare l'area con qualsiasi elemento.

ART. 8 - RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

Ogni PASSO CARRABILE autorizzato deve essere individuato con apposito segnale previsto dalla vigente normativa, art. 120 del D.P.R. 495/92, regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada. Detto segnale sarà installato a cura e spese del proprietario, in maniera da individuare con esattezza il numero civico a cui il PASSO CARRABILE attiene e comporta il divieto di sosta allo sbocco del PASSO CARRABILE, ai sensi degli artt. 158 comma 2 e 159 del C.d.S..

Qualora il PASSO CARRABILE consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada provinciale o statale, il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 26 c.3 D. Lgs. 285/92, è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora la strada in oggetto attraversi il centro abitato. Al di fuori di questa ipotesi il rilascio in oggetto è di competenza dell'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni.

Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di cm. 60 da terra e non superiore a cm 220, possibilmente sul lato destro rispetto all'accesso del PASSO CARRABILE e su di una struttura muraria. I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, non rispondono al dettato dei comma precedenti, dovranno essere rimossi.

ART. 9 - DURATA DELLA AUTORIZZAZIONE E REVOCA

La durata dell'autorizzazione non potrà eccedere gli anni ventinove a far data dal rilascio. L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile, sempre che non venga inoltrata istanza di voltura di cui al successivo articolo 14.

Resta sempre valida la facoltà del Comune di avvalersi della revoca o modifica dell'autorizzazione in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o sicurezza e salvaguardia della circolazione veicolare e pedonale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

ART. 10 - DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL PASSO CARRABILE

Nel caso si determinino condizione oggettive di traffico che non consentano un reale godimento del diritto di passo, esso sarà garantito in applicazione di quanto previsto dal Codice della Strada.

Le modalità di attuazione saranno decise dal competente ufficio comunale (Polizia Municipale), per i diversi casi, utilizzando apposita segnaletica verticale e/o orizzontale o, quando possibile, prescrivendo modifiche del PASSO CARRABILE in oggetto.

ART. 11 - PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico PASSO CARRABILE sarà necessaria l'esposizione di un unico cartello segnaletico.

ART. 12 - PASSI CARRABILI TEMPORANEI

Possono essere aperti Passi Carrabili provvisori per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri).

I Passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile, in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non

possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

Il segnale indicativo del passo Carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92, regolamento di esecuzione del codice della strada) è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

ART. 13 - RINUNCIA AL PASSO CARRABILE

Nel caso in cui il titolare intenda rinunciare all'autorizzazione al Passo Carrabile già esistente dovrà darne comunicazione scritta all'ufficio Polizia Municipale ed è tenuto alla contestuale restituzione dell'autorizzazione e del cartello segnaletico numerato, così come in caso di cessazione su disposizione della competente autorità.

Sarà obbligo del titolare di ripristinare l'originario stato dei luoghi, a propria cura e spese, nel termine che gli sarà assegnato dall'ufficio preposto; in caso contrario, si provvederà d'ufficio, con onere a carico del proprietario dell'immobile asservito dell'accesso/passo carrabile.

ART. 14 – VARIAZIONI E SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare, entro il termine di 60 giorni dall'evento, qualsiasi variazione della titolarità e/o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dall'accesso/passo carrabile nonché qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. Entro lo stesso termine deve essere presentata domanda di subentro in bollo all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione (Polizia Municipale).

ART. 15 – SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, sono punite ai sensi della normativa vigente.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di adozione.